

LA RUBRICA

Questa volta parliamo di...

Verifiche apparecchi di sollevamento

In questo numero della Rivista affrontiamo il tema delle verifiche degli apparecchi di sollevamento, attraverso una breve intervista rilasciata dall'ing. **Giuseppe Giannelli** Direttore del Dipartimento Territoriale di Como I.N.A.I.L. - Settore Ricerca Certificazione e Verifica.



D Per quanto attiene agli apparecchi di sollevamento (cose o persone come previsto dal D.M. 11/04/2011) quali sono le modifiche al regime di verifica introdotte dal D.M. 11/04/2011 ex art.71 del D.Lgs. 81/08?

- R. L'introduzione del D.Lgs. 81/08 e la conseguente adozione del D.M. 11/04/2011 hanno profondamente mutato la procedura in materia di verifiche di apparecchi di sollevamento (SC o SP). La casistica prevede due tipologie di macchina:
- una non marcata CE, cioè costruita prima del recepimento in Italia della Direttiva Macchine;
 - una tipologia di macchine costruita in regime di direttiva macchine,

recepita con DPR 459/96, entrata in vigore il 21/09/1996.

Mentre per la tipologia a. la macchina deve subire la prima verifica da parte esclusivamente dell'INAIL, per la tipologia b. si sono avute variazioni sostanziali.

- La macchina è non marcata CE, mai verificata ne librettata ISPEL; questa macchina deve subire la verifica omologativa da INAIL, in via esclusiva;
- La macchina non è marcata CE, ma è dotata di libretto ISPEL/INAIL; in questo caso la macchina è avviata al regime periodico successivo (ASL)
- La macchina è marcata CE ed ha subito la verifica da parte di ISPEL/INAIL con rilascio del libretto; la macchina deve essere assoggettata

al regime di verifiche periodiche successive alla prima (ASL);

d. La macchina è marcata CE, e non ha subito la verifica da parte di ISPEL/INAIL e quindi è priva di libretto ISPEL/INAIL; la macchina deve subire la prima verifica periodica (INAIL);

e. Stessa macchina del punto precedente, ma sottoposta a verifica periodica dall'ASL; La macchina continua a subire il regime di verifica periodica successiva alla prima (ASL). Se alla macchina non fosse stata assegnata la matricola, questa va richiesta al Dipartimento INAIL competente per territorio.

f. Per macchine di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (es. carrelli semoventi a braccio telescopico), occorre richiedere la prima verifica periodica all'INAIL.

Si rammenta che in ogni caso la periodicità di verifica è disciplinata dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08.

D Quali adempimenti risultano in capo all'impresa in materia di verifiche periodiche e quali procedure si devono seguire?

- R. Se la macchina è stata appena acquistata e mai denunciata, questa deve essere assoggettata a denuncia di messa in servizio/immatricolazione. La modulistica può essere scaricata, per quanto attiene all'INAIL, sul sito dell'Istituto www.inail.it, selezionando la voce, nel menù a sinistra, "sicurezza sul lavoro" e quindi nella pagina successiva selezionando "verifica impianti e attrezzature". La richiesta di prima verifica periodica (per le successive la procedura è analoga tranne per il termine di intervento assegnato all'ASL stabilito in 30 gg) dovrà essere presentata entro la scadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08; si consiglia di effettuare la richiesta con congruo anticipo, poiché in caso di ritardi di natura burocratica la macchina dovrà essere messa fuori servizio alla scadenza delle verifiche non effettuate. In sede di richiesta di prima verifica periodica è richiesta la designazione di un Soggetto Abilitato (di seguito SA) che effettuerà le verifiche per conto di INAIL se il Dipartimento territoriale competente non sarà in grado di provvedervi direttamente. Secondo il DM 11/04/2011 l'INAIL può avvalersi dei

SA per svolgere le proprie verifiche periodiche entro il termine di 60 gg. (tali soggetti sono inseriti nell'elenco regionale richiamato anche sul sito del CPT). Trascorsi i 60 gg senza che INAIL sia intervenuto direttamente o incaricando il SA indicato dal Datore di Lavoro nella richiesta, il datore di lavoro potrà conferire l'incarico direttamente al SA prescelto o ad altro. Il pagamento della prestazione dovuto ad INAIL è assicurato, in caso di intervento diretto del Dipartimento INAIL o di incarico a SA da parte di INAIL, attraverso l'emissione di un bollettino a cura del Dipartimento territoriale INAIL competente per territorio e secondo le tariffe imposte da apposito decreto ministeriale. Il pagamento del Soggetto Abilitato è curato da INAIL!

Nel caso invece di affidamento diretto da parte del Datore di Lavoro al Soggetto Abilitato perché scaduti i 60 gg, il pagamento sarà richiesto dal Soggetto Abilitato direttamente al Datore di Lavoro. La tariffazione sarà effettuata secondo il decreto ministeriale citato al capoverso precedente, con uno scostamento in più o in meno di max. il 15%.

COMPETENZA ASL DI COMO
Dipartimento di Prevenzione
Medico UOC Impiantistica e
Sicurezza del Lavoro dott.ing.
Guglielmo Piccinelli

Bisogna distinguere due fattispecie:
 a) se il Datore di Lavoro è in possesso

di "libretto matricolare" ENPI/ISPEL/INAIL oppure di un qualsiasi "verbale di verifica periodica" ISPEL/INAIL/ASL/ARPA allora deve inoltrare la richiesta di verifica periodica all'ASL di COMO, utilizzando il modello pubblicato sul sito web aziendale e compilarlo in particolare nel rigo dove indicare il SOGGETTO ABILITATO iscritto nell'elenco pubblicato nel sito web aziendale al link: www.asl.como.it/modulistica.asp, in tal caso l'ASL oppure il Soggetto Abilitato intervengono entro 30 giorni dalla richiesta per procedere alla verifica e al rilascio contestuale del relativo "verbale di verifica periodica".

b) se il Datore di Lavoro NON è in possesso di "libretto matricolare" ENPI/ISPEL/INAIL e NEPPURE di un qualsiasi "verbale di verifica periodica" ISPEL/INAIL/ASL/ARPA, allora deve inoltrare la richiesta all'INAIL con le modalità indicate in precedenza.

Per quanto attiene la modalità di pagamento delle prestazioni, il Soggetto Abilitato provvederà direttamente alla fatturazione al Datore di Lavoro delle verifiche periodiche effettuate su in carico da parte dell'ASL di Como, utilizzando le tariffe pubblicate sul sito web. Nell'eventualità che siano trascorsi 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta, il Datore di Lavoro procede autonomamente a contattare un Soggetto Abilitato iscritto nell'elenco pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale e a concordare, entro certi limiti, l'importo della prestazione medesima.

D È possibile richiedere la verifica periodica per più attrezzature?

R. È possibile effettuare richieste multiple solo per le verifiche periodiche successive alla prima (ASL); infatti ha chiarito sull'argomento la circolare n° 23 del 13/08/2012 del Ministero del Lavoro, che al punto 1. Indica la possibilità, non solo di effettuare richieste multiple, ma di indicare anche scadenze diverse differite nel tempo. Per le Prime verifiche periodiche (INAIL), invece, non è possibile effettuare richieste cumulative, ma ci si deve attenere alla modulistica predisposta reperibile sul sito www.inail.it e riferita a singole attrezzature.

D Quali adempimenti occorre osservare per il controllo di macchine di sollevamento aventi più di venti anni?

R. Il D.M. 11/04/2011 prevede per macchine quali le gru a mobili, gru trasferibili, ponti sviluppabili l'esecuzione, qualora si eccedano i 20 anni di esercizio, delle indagini supplementari atte a verificare lo stato di conservazione e la vita residua utile della macchina. Detti controlli debbono essere esibiti all'atto della verifica periodica della macchina (D.M. 11/04/2011 all. 2 comma 2 lettera c) e all. 2 comma 3 punto 3.2.3).

■ STRALCIO ALLEGATO VII RIFERITO AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 (TESTO UNICO)

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale